



---

*Ufficio del Massimario*

## **LA COSTITUZIONE DEL FISCO NEI GIUDIZI TRIBUTARI MEDIANTE AVVOCATI DEL LIBERO FORO.**

AVVOCATURA DELLO STATO - RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DELLO STATO E DELLE REGIONI Agenzia delle Entrate-Riscossione – Difesa in giudizio da parte dell’Avvocatura dello Stato o di avvocati del libero foro – Presupposti.

Tanto l’Agenzia delle Entrate, quanto l’Agenzia delle Entrate Riscossione, possono avvalersi di avvocati del libero Foro nelle controversie davanti al giudice tributario, con l’eccezione dei casi espressamente riservati all’Avvocatura dello Stato.

Con l’ordinanza n. 16040/2025 emessa dalla Sezione Tributaria, la Corte di Cassazione ribadisce che la normativa vigente consente all’Agenzia delle Entrate-Riscossione di avvalersi di avvocati del libero Foro nei giudizi tributari, senza necessità di una delibera specifica, salvo i casi espressamente riservati all’Avvocatura dello Stato.

Il principio è stato riaffermato in una fattispecie in cui l’Agenzia delle Entrate-Riscossione aveva impugnato una sentenza della CTR Campania, contestando la dichiarazione di nullità della propria costituzione in giudizio in appello, avvenuta tramite un avvocato del libero Foro: la Corte regionale aveva ritenuto tale costituzione invalida, sostenendo che l’Agenzia avrebbe dovuto avvalersi dell’Avvocatura dello Stato, in assenza di una motivata delibera.

Nell’accogliere il motivo di ricorso, la Cassazione ha richiamato il quadro normativo, ovvero:

- l’art. 1, comma 8, del d.l. 193/2016, convertito dalla legge 225/2016, che autorizza l’Agenzia a scegliere tra Avvocatura dello Stato e avvocati del libero foro, anche sulla base di convenzioni e atti generali;
- l’art. 4-novies del d.l. 34/2019, norma di interpretazione autentica, che chiarisce che l’obbligo di avvalersi dell’Avvocatura dello Stato si applica solo nei giudizi riservati convenzionalmente, e non nei casi di indisponibilità dell’Avvocatura;
- la convenzione del 22 giugno 2016 tra l’Agenzia e l’Avvocatura dello Stato, che stabilisce che l’Agenzia può difendersi direttamente o tramite avvocati del libero foro nei giudizi tributari, come quelli innanzi alle commissioni tributarie.

L’ordinanza richiama anche la giurisprudenza delle Sezioni Unite (sent. n.30008/2019), che distingue tra:

- giudizi riservati all’Avvocatura dello Stato, dove è necessaria una delibera motivata per avvalersi di avvocati esterni;

*[ufficiomassimariocpgt@finanze.it](mailto:ufficiomassimariocpgt@finanze.it)  
<https://massimario.giustizia-tributaria.it>*



*Consiglio di Presidenza  
della Giustizia Tributaria*

PUBBLICAZIONE NEWS

---

*Ufficio del Massimario*

- giudizi non riservati, come quelli tributari, dove l'Agenzia può ricorrere direttamente ad avvocati del libero Foro, nel rispetto dei criteri generali e del codice dei contratti pubblici.

In sintesi, la Cassazione afferma che la costituzione in giudizio dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione tramite avvocato del libero Foro è legittima nei giudizi tributari, e che non è richiesta alcuna formalità aggiuntiva, né una delibera motivata, allorquando la convenzione non riserva la difesa all'Avvocatura dello Stato.

**Riferimenti**

**Giurisprudenziali**

**Rif. normativi**

**Dati sentenze**

Conformi:

Cass. Sez. U, Sentenza n. 30008 del 19/11/2019 (Rv. 656068 - 01)

Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 28199 del 31/10/2024 (Rv. 672626 - 01)

R.D. 30/10/1933 n. 1611 art.43 comma 4

D.L. 22/10/2016 n. 193 art. 1 comma 8

Legge 1/12/2016 n. 225

D.L. 30/4/2019 n. 34 art. 5, 4 novies

Legge 29/6/2019 n. 58

Cass. Sez. Trib., ordinanza n. 16040 del 7/5/2025, dep. 16/6/2025.

Roma, 18 giugno 2025

Redattore Pietro Molino